



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 dicembre 2023 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P2022132927 del 27 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal



decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura rep. n. 46.497-Racc. n. 26.980, registrata a Roma 3 il 01/10/2021 al n. 23103 serie 1T del notaio Dott. Marco De Luca, rilasciata dalla Società Terna- Rete Elettrica Nazionale S.p.A. in favore di Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, Enti e soggetti privati, sia in Italia che all'estero;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220104161 del 28 novembre 2022, indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del "Rinnovo dell'elettrodotto aereo AT 220 kV Patria – Sant'Antimo", nei comuni di Napoli, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito e Sant'Antimo, in Provincia di Napoli, Regione Campania, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 1-sexies del d.l. 239/2003 e s.m.i. ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

- l'autorizzazione alla gestione terre e rocce da scavo come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto, seppur non ricompreso nel piano di sviluppo della RTN, rientra nella categoria di interventi di rinnovo di elettrodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza per i quali, ai sensi dell'art. 1sexies comma 4-sexiesdecies, è consentita l'autorizzazione anche senza previo inserimento in piani o programmi;

CONSIDERATO che l'intervento prevede la realizzazione di un elettrodotto di lunghezza pari a circa 8,514 km, di cui 8 km in cavo interrato e 0,514 km in linea aerea, e si svilupperà in prossimità della linea già presente, a partire dal sostegno esistente P.35 ubicato nel comune di Napoli e fino alla esistente Cabina Primaria di Sant'Antimo e che tali opere consentiranno di smantellare una buona



parte dell'elettrodotto aereo consistente in 6,2 km di linea aerea AT 220 kV esistente e 18 sostegni, in aree densamente urbanizzate, rispettando appieno l'obiettivo di qualità relativamente ai campi elettromagnetici, e di non impattare ulteriormente sul territorio con la realizzazione di una variante aerea, arrecando il minor sacrificio possibile alla comunità;

CONSIDERATO che il progetto, nello specifico, prevede:

- l'installazione di 2 nuovi sostegni (p. 33/A e p. 33/A1) di altezza utile di 24 m, di cui uno fornito di piattaforma porta terminali per arrivo cavo, la cui area di circa 400 m² (20x20) sarà opportunamente recintata mediante pannelli di grigliato in PRFV, e relativi montanti fissati ad una trave in calcestruzzo armato tramite tasselli. I pannelli avranno un'altezza di 2,00 m mentre la fondazione, del tipo a trave T rovescio, avrà una sporgenza fuori terra di circa 30 cm;
- la traslazione dei conduttori della campata aerea esistente p.35 – p.34, dal sostegno p.34 al futuro sostegno 33/A (la lunghezza della futura campata p.35 - p.33/A sarà pari a circa 287 m);
- la tesatura di una nuova campata aerea di 227 metri, a partire dal futuro palo 33/A, posto in adiacenza alla linea aerea esistente, fino ad attestarsi sul nuovo sostegno di transizione aereo/cavo denominato palo 33/A1;
- la posa di una nuova terna di cavi interrati XLPE (polietilene reticolato), posti ed installati in un'unica trincea della profondità di circa 1,50 m, per una lunghezza complessiva di 8 km;
- i cavi verranno posati, preferibilmente, lungo la viabilità esistente nonché, ove necessario, attraverso fondi privati. Il tracciato in cavo, dipartendosi in prossimità del futuro sostegno denominato P.33/A1, giungerà alla CP Sant'Antimo dopo circa 8 km;

PRESO ATTO della nota prot. n. 8564 del 3 aprile 2019, con la quale La Direzione Generale per le Valutazioni ambientali dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha trasmesso l'esito positivo della valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'attività di traslazione dei conduttori nella campata area tra il P.35 e il nuovo sostegno P.33°, nonché il tratto di collegamento in cavo interrato a Chiaiano (NA) interessa la viabilità che circonda la "Selva di Chiaiano", area sottoposta a vincolo paesaggistico e compresa nel Parco metropolitano delle Colline di Napoli, ai sensi dell'art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del D.Lgs 42/2004 e che, nell'attraversamento di Via Parco Poggio Vallesana, il cavo interrato interessa un'area sottoposta a vincolo ex art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs. 42/2004 per la fascia larga 150 m da un impluvio, ora sistemato in manufatto cementizio disposto ai due lati della strada;

CONSIDERATO altresì che, essendo l'opera in progetto in cavo interrato, ai sensi del D.P.R. 31/2017 – "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" – punto a.15, è esclusa la procedura di autorizzazione paesaggistica per i vincoli sopra esposti e, per la parte di variante aerea, è stata prodotta dal Proponente la Relazione Paesaggistica;

VISTA la citata istanza del 28 novembre 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli



oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 35672 del 9 marzo 2023, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTA la nota prot. n. 58559 del 13 aprile 2023, con la quale questa Amministrazione ha comunicato a tutti gli enti coinvolti un aggiornamento progettuale, trasmesso dal Proponente con nota prot. n. P20230031507 del 21 marzo 2023, ed intervenuto per escludere "la particella n. 1030 del foglio 24 comune di Marano di Napoli che non risulta in alcun modo interessata dalle opere in progetto", sebbene inizialmente inclusa nel piano particellare dell'opera;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento, in data 10-11/05/2023, mediante la pubblicazione di un avviso, affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni di Napoli, Melito di Napoli, Marano Di Napoli, Mugnano di Napoli e S. Antimo, sul sito informatico della Regione, in data 9 maggio 2023, nonché, in data 17 maggio 2023, su più quotidiani a diffusione nazionale e locale ("Corriere del Mezzogiorno" "Il Mattino", "Il Sole24ore" e "La Repubblica");

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati, così come anche comunicato da Terna con nota prot. n. P20240073253 del 5 luglio 2024;

PRESO ATTO delle note prot. n. 4543 del 29 marzo 2023 e prot. n. 4721 del 31 marzo 2023, con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti- D.G. per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali ha trasmesso l'esito positivo dell'accertamento della conformità urbanistica della Città Metropolitana di Napoli – Area Pianificazione Strategica (prot. n. 48100 del 24 marzo 2023) e del Comune di Marano di Napoli – Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica (prot. n. 11165 del 29 marzo 2023), nonché della successiva nota prot. n. 5336 del 14 aprile 2023, con la quale ha chiesto ai comuni interessati di riesprimersi a seguito del citato aggiornamento progettuale del 21 marzo 2023;

PRESO ATTO che la suddetta richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha ricevuto riscontro;

PRESO ATTO della nota prot. n. 5604-P del 22 marzo 2024, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, segnalando che le aree di intervento sono considerate "a medio rischio archeologico, con alcuni tratti ad alto rischio poiché ricadono in aree prossime ad evidenze note", ha espresso parere favorevole con la prescrizione che "siano consegnati stralci progettuali dettagliati, con precisa collocazione delle trincee a cielo aperto,



eventuali pozzetti d'ispezione, installazione di sostegni.....", alla ricezione dei quali potrà essere valutata la richiesta di saggi archeologici preventivi nelle aree a maggior rischio;

PRESO ATTO della nota prot. n. 5847-P del 15 aprile 2024, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Comune Napoli, anche a seguito delle integrazioni fornite da parte del Proponente con nota prot. P20230123907 del 1 dicembre 2023, richiamando l'art.146 del D.lgs. 42/2004 e l'art. 41, co. 4, del D.lgs. 36/2023, ha espresso assenso all'intervento subordinato ad una serie di prescrizioni;

PRESO ATTO della nota prot n. 587955 del 1° luglio 2024, con la quale l'Ufficio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio del Comune di Napoli, su richiesta della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Comune Napoli compiuta con nota prot. n. 4527-P del 23 marzo 2023, visto il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio, ha trasmesso la proposta n. 114/2024 del 1 luglio 2024 di "autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice beni culturali e paesaggio – decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42."

VISTA la nota prot. n. 178497 del 2 ottobre 2024, con la quale la ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (**Allegato 1**);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (**Allegato 2**);

VISTA la Deliberazione n. 573 del 31 ottobre 2024, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. art. 1- sexies, comma 2,b) del Decreto Legge n. 239/2003;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto il progetto, seppur non ricompreso nel piano di sviluppo della RTN, rientra nella categoria di interventi di rinnovo di elettrodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza per i quali, ai sensi dell'art. 1sexies comma 4-sexiesdecies, è consentita l'autorizzazione anche senza previo inserimento in piani o programmi;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste



modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'“Atto di accettazione”, prot. n. GRUPPO TERNA/P20240132833 del 27 novembre 2024, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio del “Rinnovo dell'elettrodotto aereo AT 220 kV Patria – Sant'Antimo”, nei comuni di Napoli, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito e Sant'Antimo, in Provincia di Napoli, Regione Campania, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle seguenti planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- DU22287D1B0000008, rev. 00 del 24/10/2022;
- DU22287D1B0000009, rev. 00 del 24/10/2022;
- DU22287D1B0000010, rev. 00 del 24/10/2022.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni



ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.



Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto; per i soggetti diversi dai destinatari della comunicazione, i sopradetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società



Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)